



**Università degli Studi di Foggia**  
Dipartimento di Scienze Agrarie,  
degli Alimenti e dell'Ambiente

# **La sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)**

**Prof. Alessandro LEONE**

# Sicurezza nei luoghi di lavoro: la responsabilità dell'imprenditore

Al di là di qualsiasi legislazione specifica di carattere prevenzionistico ed antinfortunistico - di cui tratteremo nei paragrafi successivi - va ricordato che sono anzitutto la Costituzione, il Codice Civile ed il Codice Penale a prevedere il cosiddetto "obbligo di sicurezza" a carico di tutti i titolari d'impresa nei confronti dei propri lavoratori.

L'art. 41 della Costituzione recita "*L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.* La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

## Sicurezza nei luoghi di lavoro: la responsabilità civile dell'imprenditore

L'art. 2087 del codice civile ("*Tutela delle condizioni di lavoro*") recita poi:  
*"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*.

I "prestatori di lavoro" si devono intendere tutti i lavoratori "con o senza retribuzione": sono quindi attratti nella tutela, oltre che i lavoratori subordinati, anche i collaboratori familiari - siano essi continuativi o a carattere occasionale - ed i lavoratori autonomi chiamati a svolgere certe prestazioni.

# Sicurezza nei luoghi di lavoro: la responsabilità penale dell'imprenditore

L'art. 40 del codice penale, al comma 2, afferma che: "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Inoltre, l'imprenditore può essere chiamato a risarcire il danno causato dalla sua inadempienza all'infortunato, chiunque esso sia, in virtù dell'art. 2043 del codice civile: "Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Dal combinato disposto di questa norma e del citato art. 2087 del codice civile emerge la responsabilità civile dell'imprenditore.

# Cosa succede in caso di infortunio?

L'INAIL, in caso di infortunio o malattia professionale, in tutti i casi in cui l'infortunio o la persona colpita da malattia non coincida con il soggetto tenuto agli adempimenti assicurativi, deve automaticamente erogare le prestazioni economiche previste dalla legge (in particolare, l'indennità giornaliera per il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, l'indennizzo in capitale per danno biologico compreso tra il 6% ed il 15%, e la rendita per inabilità permanente quando il danno biologico sia di grado superiore a 15 punti).

L'INAIL può tuttavia, ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 (Testo Unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) esercitare verso l'imprenditore penalmente responsabile il cosiddetto "**diritto di regresso**": in questo caso l'imprenditore dovrà risarcire l'INAIL per le somme da essa pagate a titolo d'indennità all'infortunato e per le spese accessorie, nonché il valore capitale dell'eventuale rendita dovuta.

# Cosa introduce il Testo Unico?

Tra il 1989 ed il 1990 sono state emanate otto direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Così, per quanto riguarda l'Italia, il provvedimento di attuazione delle otto direttive comunitarie fu costituito dal **Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626**.

Nel 2008 è stato approvato il **Decreto Legislativo 30 aprile 2008, n. 81**, che ha abrogato, 626/1994. L'81/2008 è il "**Testo Unico**" sulla sicurezza del lavoro" .

1. Obbliga tutti i datori di lavoro ad introdurre in ogni azienda, *un modello organizzativo diretto alla sistematica individuazione e rimozione o diminuzione dei fattori di rischio presenti.*
2. Estende le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti settori di attività e a tutte le tipologie di rischio
3. Applica la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, compresi il datore di lavoro, i collaboratori familiari componenti l'azienda familiare, i collaboratori occasionali gratuiti.
4. Riordina la normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale,

# DEFINIZIONI

**Lavoratore:** "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione".

**Datore di lavoro (D.L.):** "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

**Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (S.P.P.):** "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori".

# DEFINIZIONI

## **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.):**

"persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati (indicati all'art. 32 del T.U.) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi". In certe condizioni, il compito può essere assunto direttamente dal datore di lavoro.

**Medico competente (M.C.)** : medico in possesso di un titolo idoneo ad occuparsi della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Tra le maggiori incombenze, effettua la sorveglianza sanitaria.

**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.):** "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".



# Quando si applica il TU in un contesto produttivo ? **SEMPRE**

Per quanto riguarda *le imprese agricole*, il T.U. si applica **SEMPRE**:

- Piccoli imprenditori agricoli (coltivatori diretti)
- Componenti imprese familiari
- Lavoratori autonomi che compiono specifiche opere o servizi;
- Soci di società
- Soci di società semplici
- Lavoratori dipendenti con nuove forme contrattuali, es. Riforma Biagi, o assunti con i “buoni lavoro”
- Subordinati agricoli tradizionali (operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, impiegati)

La 626/94 si applicava solo quando c'erano due soggetti ben precisi:  
DL + almeno un operaio subordinato.

## ALCUNE DISTINZIONI

### 1) LAVORATORI AUTONOMI, PICCOLI IMPRENDITORI E SOCI DELLE SOCIETA' SEMPLICI DEL SETTORE AGRICOLO

- Il **coltivatori diretti** del fondo
- i **soci delle società semplici** operanti nel settore agricolo.

Il TU stabilisce che devono applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'art. 21, che prevede l'obbligo di:

- utilizzare attrezzature conformi alle disposizioni del titolo III (*uso delle attrezzature di lavoro*)
- proteggersi con D.P.I. adeguati e conformi alle disposizioni specifiche
- munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e delle proprie generalità (*solo se svolgono lavori in appalto o subappalto*).

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI



## ALCUNE DISTINZIONI

2) *AZIENDE AGRICOLE CON COLLABORATORI FAMILIARI COMPONENTI L'IMPRESA FAMILIARE (riguarda anche l'imprenditore)*

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, a condizione che prestino in modo continuativo la propria attività nella famiglia o nell'impresa familiare, sono considerati collaboratori dell'imprenditore: il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.


**QUESTI LAVORATORI, visto che lavorano in maniera continuativa, DEVONO ESSERE ISCRITTI COMUNQUE ALL'INPS ED INAIL, PER FINI PENSIONISTICI ED INFORTUNISTICI.**

SE INVECE SI CONFIGURA TRA TITOLARE E FAMILIARE UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SI RICADE NELLA SITUAZIONE DI OBBLIGO DI APPLICAZIONE INTEGRALE DEL T.U.

# ALCUNE DISTINZIONI

## 2) I COLLABORATORI FAMILIARI COMPONENTI L'IMPRESA FAMILIARE (riguarda anche l'imprenditore)

PROSPETTO PARENTELE E AFFINITA' NELL'IMPRESA FAMILIARE



## ALCUNE DISTINZIONI

### 2) I COLLABORATORI FAMILIARI COMPONENTI L'IMPRESA FAMILIARE (riguarda anche l'imprenditore)

PER QUESTE FIGURE, SE NON SI CONFIGURA UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, il TU stabilisce che devono applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'art. 21, che prevede l'obbligo di:

- utilizzare attrezzature conformi alle disposizioni del titolo III (*uso delle attrezzature di lavoro*)
- protegersi con D.P.I. adeguati e conformi alle disposizioni specifiche
- munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e delle proprie generalità (*solo se svolgono lavori in appalto o subappalto*).

## ALCUNE DISTINZIONI

### *3) Le prestazioni gratuite occasionali o ricorrenti di breve periodo da parte di familiari nell'impresa diretto-coltivatrice*

1. Valgono tra parenti entro il 4° grado;
2. Non c'è compenso economico, quindi un contratto di lavoro subordinato o assimilabile;
3. In modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corrisponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
  - utilizzare attrezzature conformi alle disposizioni del titolo III (*uso delle attrezzature di lavoro*)
  - proteggersi con D.P.I. adeguati e conformi alle disposizioni specifiche
  - munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e delle proprie generalità (*solo se svolgono lavori in appalto o subappalto*).

*4) Tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore, diverso da quelli visti nei casi 1, 2 e 3 delle slides precedenti, devono in dipendenza del numero di lavoratori adempiere ai seguenti obblighi*

- La valutazione dei rischi;
- Il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- L'obbligo di informazione, formazione ed addestramento;
- La sorveglianza sanitaria
- La nomina del medico competente
- La tenuta del registro degli infortuni
- Il Servizio di Prevenzione Incendi ed Evacuazione
- La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione Incendi ed Evacuazione
- Le misure di primo soccorso
- Il Responsabile delle misure di primo soccorso
- La riunione periodica per la sicurezza



# **COS'È UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Il **documento valutazione rischi** è elemento fondamentale per garantire la **sicurezza** all'interno dei luoghi di lavoro e per la tutela della **salute** dei lavoratori.

Il **documento di valutazione rischi** è formato da **tre** sezioni principali.

- una **relazione** su quali siano i **pericoli** all'interno dei luoghi di lavoro e i **rischi** che comportano per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- un piano costituito da un insieme di **azioni** e **attività** volte ad **eliminare**, ridurre o almeno controllare i **pericoli** e i **rischi** precedentemente individuati.
- tutte le **misure** da adottare per garantire il **miglioramento** nel tempo dei livelli di sicurezza.

Si effettua entrando nei luoghi di lavoro ove si svolge l'attività dell'azienda ed effettuano **osservazioni**, **analisi** e **misurazioni** per individuare i pericoli e per determinare l'**entità** con cui incidono sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Il **documento di valutazione dei rischi** risulta quindi essere la **relazione** scritta dell'attività di valutazione arricchita però da un **piano** di miglioramento della sicurezza.

# Documento Valutazione Rischio

Descrizione dell'azienda e della relativa consistenza;

Destinazione d'uso	Superficie Ha
Uso agricolo	
Superficie seminabile	42
Arboree	23
Tare	
Rimessa Aziendale	100

RIPARTO COLTURALE dell' az. AZIENDA AGRICOLA VIRTUOSA

Comune	Foglio	Part.	Superficie	Conduzione	Utilizzo

# Documento Valutazione Rischio

## Descrizione del parco macchine

**L'USO DELLE MACCHINE AGRICOLE**  
*d.lgs.81/08 Titolo III Capo I artt.69 - 73*

L'azienda L'Az. **AZIENDA AGRICOLA VIRTUOSA** dispone di N. 2 trattrici per le normali operazioni colturali.

N.	Tipologia	Marca	Immatr.	kW	Targa/matricola

Per il trasporto di attrezzi e prodotti agroalimentari raccolti in campo sono impiegati i seguenti mezzi:

NOME MEZZI	Targa
Rimorchio ql. 50	

> proteggere gli attrezzi eramati (ad esempio, aratro) solo su un terreno pianeggiante, con trattrice frenata;  
> sostituire immediatamente i dispositivi di protezione danneggiati anche se la macchina funziona regolarmente.

### ATTREZZATURE DI UTILIZZO AZIENDALE

n.1	Atomizzatore lt.1000
n.3	Scale
n.1	Trincia sarmanti
n.1	Elevatore
n.2	Alberi cardanici
n.1	Motosega
n.1	Seminatrice


n.1	Tagliaerba
n.1	Scuotitore
n.1	Ranghinatore

# Documento Valutazione Rischio


## Descrizione delle caratteristiche del parco macchine ed attrezzi

Principali e non esaustive fasi di analisi del rischio delle principali macchine e attrezzature nell'utilizzo dell'az. Agr. AZIENDA AGRICOLA VIRTUOSA


### ALBERO CARDANICO - Punti di analisi e Fonti del Rischio

	<p><b>Contatto con organi in rotazione con possibilità di aggancio</b></p> <p>Albero e giunti vengono protetti da un elemento tubolare telescopico ai cui estremi sono collegati due elementi a forma di imbuto per coprire parzialmente i giunti.</p> <p>Poiché la protezione che riveste elementi in rotazione, è sollecitata a ruotare anch'essa, per evitare che ruoti deve prevedere catene di ritegno.</p> <p>L'apposizione di tali protezioni compete al costruttore.</p> <p>Al rivenditore e all'utilizzatore, invece, compete il mantenimento e l'efficienza di tali dispositivi.</p>
--	--

### SCALA PORTATILE - Punti di analisi e Fonti del Rischio Requisiti di sicurezza

	<p><i>Requisiti di sicurezza: marcatura CE.</i></p> <p><i>Le scale portatili di nuovo acquisto devono essere accompagnate da un libretto o foglio informativo.</i></p> <p><i>Idoneità della scala all'impiego che se ne intende fare</i></p> <p><i>Valutare lo stato di conservazione della scala</i></p> <p><i>Esaminare il luogo e le condizioni in cui si intende operare</i></p> <p><i>Idoneità della persona che deve operare sulla scala</i></p>
---	--


### MOTOSEGA - Punti di analisi e Fonti del Rischio

	<p>La motosega viene usata per il taglio del legno nelle operazioni di abbattimento alberi, taglio di rami, di legna da ardere, ecc., azionata da motore elettrico o motore a scoppio.</p>
<p>Arpioni</p> <p>Acceleratore</p> <p>Manutenzione</p> <p>Parti calde</p> <p>Impianto elettrico</p> <p>Copribarra</p> <p>Contatto accidentale con la catena tagliente</p> <p>Lacerazione o amputazione di arti</p> <p>Taglio con la catena</p> <p>Lesioni per contatto</p> <p>Proiezione di materiale</p> <p>Ustioni per contatto</p> <p>Impugnatura</p>	

### TRATTRICE - Punti di analisi e Fonti del Rischio

	<p>Ribaltamento</p> <p>Sedile</p> <p>Mezzi di accesso</p> <p>Preso di forza</p> <p>Ventilatore e cinghie di trasmissione</p> <p>Contatto c ustioni con le superfici calde</p> <p>Ribaltamento ed impennamento</p> <p>Perdita di stabilità</p> <p>Preso e trascinarsimo</p> <p>Caduta</p> <p>Schiacciamento</p> <p>Urti, scontri e investimenti</p> <p>Contatti</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Incendio</p> <p>Inalazione</p> <p>Scottature</p> <p>Rumori, vibrazioni</p> <p>Posture incongrue</p>
---	---

### ATOMIZZATORE - Punti di analisi e Fonti del Rischio

	<p>Negli gli atomizzatori più diffusi il liquido è portato dal serbatoio all'ugello da una pompa. Arrivato all'ugello viene investito da una corrente d'aria a forte velocità prodotta da un ventilatore. Per ottimizzare la nebulizzazione occorre uniformare il flusso d'aria ad esempio con convogliatori. La quantità di prodotto dipende dal numero e dalla portate degli ugelli.</p>
<p>Gruppo ventilatore</p> <p>Serbatoio di irrorazione</p> <p>Serbatoio acqua pulita</p> <p>Dispositivi di comando</p> <p>Barre irroratrici</p> <p>Indicatore di pressione</p> <p>Valvola di sicurezza</p> <p>Tubi del liquido di irrorazione</p> <p>Stabilità</p> <p>Sostanze nocive</p> <p>Preso di potenza</p>	

# Documento Valutazione Rischio

## Livello di Probabilità

Valore	Livello	Definizioni / Criteri
4	Altamente probabile	a) Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. b) Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili. c) Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3	Probabile	a) La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. b) E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. c) Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	Possibile	a) La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi. b) Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi. c) Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1	Non Probabile	a) La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti. b) Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

## Livello del Danno

Valore	Livello	Definizioni / Criteri
4	Grave	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Significativo	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Modesto	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Rischio = Probabilità X Danno

PROBABILITA'	DANNO			
	Lieve (1)	Modesto (2)	Significativo (3)	Grave (4)
Non Probabile (1)	1	2	3	4
Possibile (2)	2	4	6	8
Probabile (3)	3	6	9	12
Altamente Probabile (4)	4	8	12	16



# Documento Valutazione Rischio: analisi del rischio

Id	Fattore di rischio	Lavoratori esposti (Mansioni)	Descrizione del rischio	Misure esistenti	Dispositivi di protezione individuale	Procedure	Sorvegl. sanitaria	P	D	R	VALUTAZIONE RISCHIO
1	LUOGHI DI LAVORO E AREE DI TRANSITO	Tutti gli operatori	Irregolarità delle superfici e dei percorsi	segnaletica	prudenza	Formazione e informazione		2	3	6	Medio alto
2	USO DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE	trattorista	qualsiasi organo in movimento di una macchina non opportunamente protetto.	Copertura e segregazione di tutti gli organi in movimento	Indumenti di lavoro idonei e non svolazzanti	Formazione e informazione, manuali d'uso delle macchine e attrezzature	prevista	3	3	9	Medio alto
3	USO DEGLI AGROFARMACI	trattorista	Intossicazione acuta e cronica	Abilitazione alla manipolazione	Tuta, maschera, guanti, scarpe	Formazione e informazione	prevista	3	3	9	Medio alto
4	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	generici	Contrazioni muscolari, infiammazioni delle articolazioni		Guanti e scarpe antinfortunistiche	non sollevare carichi > a 25 kg. Per gli uomini e > a 15 kg, per le donne		2	3	6	Medio alto
5	RISCHIO ELETTRICO	preposto	elettrocuzione	Segnaletica, verifica periodica messa a terra		Uso corretto apparecchiature elettriche		2	4	8	Medio alto
6	RISCHIO INCENDIO		ustioni			Uso estintori		1	3	3	Medio basso
7	RISCHIO RUMORE	trattoristi	ipoacusia	Valutazione rischio rumore	cuffie	Formazione e informazione	prevista	2	4	8	Medio alto
8	RISCHIO VIBRAZIONI	trattoristi	Danni al sistema osteoarticolari	Valutazione rischio vibrazioni		Formazione e informazione	prevista	2	2	4	Medio basso
9	RISCHIO BIOLOGICO	generici	Malattie infettive	Norme igieniche		Formazione e informazione		2	2	4	Medio basso
10	RISCHIO ESPOSIZIONE AL SOLE	generici	Patologia della pelle	Evitare di lavorare durante le ore più calde	Crema solare	Formazione e informazione		2	2	4	Medio basso
11	RISCHIO CALORE	generici	"colpo di calore"	Evitare di lavorare durante le ore più calde		Formazione e informazione		2	3	6	Medio alto
12	MICROCLIMA	generici		Non probabile		Formazione e informazione		1	1	1	Basso
13	STRESS LAVORO	generici		Non probabile		Formazione e informazione		1	1	1	Basso

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'identità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come prodotto della **Probabilità P** di accadimento per Gravità del **Danno D**:

$$R = P \times D$$

# Documento Valutazione Rischio

Rischi	Conseguenze e danni	Misure di prevenzione	Misure di protezione	Livello di rischio
<i>Terreno sconnesso, terrazzato, bagnato ecc.</i>	Scivolamento e cadute: fratture, distorsioni	Conoscere il luogo (pendenza, presenza di cigli, sconnessioni, ecc.)	Calzature con soles antiscivolo	Medio basso
<i>Rami e foglie</i>	Urti con rami: ferite, lesioni oculari	Procedere con attenzione avendo cura di spostare correttamente i rami.	occhiali	Medio basso
<i>Lavori su scala</i>	Caduta dall'alto: fratture traumi	Verificare la consistenza del terreno per un buon appoggio della scala; verificare preventivamente le condizioni strutturali della scala; ancorare la scala alla pianta; non salire sulla scala se le condizioni non sono sicure; preferire le scale con marcatura CE.	Calzature con suola antiscivolo. Se possibile utilizzare l'imbracatura di ancoraggio.	Medio alto
<i>Lavori su scala con attrezzi (forbici manuali, pneumatiche, seghetti)</i>	Caduta di attrezzi dall'alto: traumi, contusioni	Operare sempre in condizioni di buona stabilità ed equilibrio; utilizzare forbici manuali con prolunga; non abbandonare gli utensili né appoggiarli provvisoriamente in posti sopraelevati; riporre sempre gli attrezzi nell'ideale fondina assicurata ai pantaloni; non far sostare mai altri operatori sotto la scala.		Medio alto
<i>Uso di attrezzi (forbici manuali, pneumatiche, seghetti).</i>	Ferite, tagli	Operare sempre in buone condizioni di stabilità ed equilibrio; verificare preventivamente lo stato di manutenzione degli attrezzi; controllare l'affilatura delle lame.	Guanti antitaglio Guanti	Medio alto
<i>motosega</i>	Perdita di controllo, rottura catena, lesioni, tagli; vibrazione mano braccio: affaticamento, danni a carico dell'apparato muscoloscheletrico e	Verificare preventivamente lo stato di manutenzione (in particolare del freno catena e affilatura corretta della lama); prima di iniziare il lavoro verificare l'assenza di perdite di carburante sia a macchina spenta, sia in moto; effettuare pause di riposo; attenersi scrupolosamente al protocollo d'uso della motosega;	Tuta antitaglio  Guanti antitaglio Guanti  Visiera di protezione  Otoprotettori (cuffie,	Medio alto
	neurovascolare; rumore: diminuzione della capacità uditiva, ansia, contatto con la marmitta: ustioni; gas di scarico: disagio, mal di testa, intossicazioni.	spegnere la motosega e poggiarla a terra prima di effettuare il rifornimento; non poggiare la motosega a terra in vicinanza di erba o foglie secche; controllare periodicamente la carburazione delle attrezzature	tappi)	
<i>Posizione di lavoro scorrette</i>	Mal di schiena lombosciatalgie	Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati Effettuare pause di riposo		Medio basso
<i>Movimentazione manuale di tronchi, rami</i>	Mal di schiena lombosciatalgie, danni a carico dell'apparato osteoarticolare	Ridurre le dimensioni dei residui di potatura e delle fascine; effettuare movimenti corretti; effettuare pause di riposo; in caso di taglio di branche di grosse dimensioni, sposterle operando in coppia		

# Documento Valutazione Rischio

Rischi	Conseguenze e danni	Misure di prevenzione	Misure di protezione	Livello di rischio
<i>Attacco della botte irroratrice alla trattrice</i>	Schiacciamento: traumi e lesioni	Operare sempre in buone condizioni di stabilità ed equilibrio; verificare l'integrità e la funzionalità degli attacchi	Guanti e scarpe con puntale rinforzato	<b>Medio alto</b>
<i>Giunto cardanico</i>	Afferramento: traumi e lesioni	Verificare l'integrità delle protezioni del giunto; non indossare abiti svolazzanti; assicurarsi che durante le fasi del taglio non vi siano altre persone nel raggio di azione della macchina	guanti	<b>Medio alto</b>
<i>Trattrice + botte irroratrice</i>	Investimento: traumi, lesioni; proiezioni di materiali: ferite, lesioni oculari	Assicurarsi che durante le fasi di movimento e di taglio non vi siano altre persone nel raggio di azione della macchina.	Segnalatori visivi e acustici del moto e di retromarcia; visiera a protezione del volto	<b>Medio alto</b>
<i>trattrice</i>	Caduta dal mezzo durante la salita e la discesa dal posto di guida: traumi, lesioni; vibrazioni a tutto il corpo: affaticamento, danni a carico dell'apparato muscoloscheletrico e	Verificare la presenza di montanti e gradini antiscivolo per la salita e la discesa dal mezzo meccanico; pulire i montanti e i gradini al termine delle operazioni; verificare la presenza di idonea protezione in caso di ribaltamento (roll bar, cabina e cintura di sicurezza inserite); operare sempre in situazioni di stabilità della trattrice; non sovraccaricare; evitare manovre brusche e le curve strette;	idonea protezione in caso di ribaltamento (roll bar, cinture di sicurezza);  otoprotettori (cuffie e tappi per le orecchie)	<b>Medio alto</b>
	neurovascolare; rumore: diminuzione della capacità uditiva, gas di scarico: disagio, stress, mal di testa, intossicazioni	evitare, per quanto possibile, la marcia in pendenza trasversale; mantenere adeguate distanze dai cigli e scarpate;		
<i>Prodotti fitosanitari</i>	Rischio chimico: intossicazione acute e/o croniche	Scegliere prodotti a minor tossicità; evitare il contatto con prodotti, evitare di fumare e di consumare alimenti e bevande durante le operazioni; procedere correttamente con le operazioni di igiene; leggere e rispettare quanto riportato sulle etichette e sulle schede di sicurezza; eseguire i trattamenti in assenza di vento; verificare che durante la distribuzione non vi siano altre persone sul luogo dell'intervento o nelle immediate vicinanze; apporre idonea cartellonistica di pericolo; rispettare quanto riportato in etichetta dal prodotto, verificare periodicamente gli ugelli, i dispositivi antigoccia, le tubazioni, i raccordi, gli strumenti di controllo	Guanti per rischi chimici Respiratori a filtro; Protezione faccia occhi; Tuta per protezione del corpo	<b>Medio alto</b>



# L'OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Per i DL agricoli che assumono non più di 10 ULA
- Per i DL agricoli che assumono lavoratori subordinati in numero superiore a 10 ULA ma inferiore a 50 ULA, nelle cui aziende non si svolgano attività che espongano i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi con l'esposizione ad amianto:

Il datore di lavoro è tenuto ad **elaborare un documento scritto** (art.28) contenente:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa **(PUÒ FIRMATO DAL SOLO DATORE DI LAVORO DL)**;
- organizzare il Servizio di Prevenzione e di Protezione e dei Dispositivi di Protezione Individuale conseguente alla valutazione dei rischi. Nominare il RSPP.
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

# L'OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Per i datori di lavoro agricoli che occupano lavoratori subordinati in numero superiore a 10 ULA ma inferiore a 50 ULA, nelle cui aziende si svolgano attività che esponano i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi con l'esposizione ad amianto;
- Per i datori di lavoro agricoli che occupano lavoratori subordinati in numero superiore a 50 ULA

Il datore di lavoro è tenuto ad **elaborare un documento scritto** (art.28) contenente:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (**FIRMATO DAL D.L. del RSPP + RLS + MC**);
- organizzare il Servizio di Prevenzione e di Protezione e dei Dispositivi di Protezione Individuale conseguente alla valutazione dei rischi. Nominare il RSPP.
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

# COME CONTARE IL NUMERO DI LAVORATORI

Il conteggio del numero dei lavoratori è fondamentale, ricordiamo che l'applicabilità del T.U. supera i confini del lavoro subordinato, e che è sufficiente la presenza in azienda di un solo lavoratore subordinato per una sola giornata nell'anno per far sì di rientrare nell'ambito dell'applicazione del T.U., esistono alcuni punti di quest'ultimo che dovranno essere applicati in funzione del numero di lavoratori.

# LAVORATORI ESCLUSI DAL CONTEGGIO

- il datore di lavoro della ditta individuale in quanto non considerato lavoratore;
- i collaboratori familiari, ovvero i familiari che, in modo continuativo, prestino la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare;
- le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (in quanto esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276);
- le attività lavorative quali i piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici, che, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurino rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (D.Lgs 276/2003, art. 70 comma 2) cosiddetti "buoni lavoro".
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti e quelli "in prova";
- i lavoratori autonomi che, pattuito un corrispettivo, si impegnino a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (es.: contoterzisti).

# IL CONTEGGIO

Gli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo sono conteggiati per frazioni di unità-lavorative-anno (U.L.A.) individuate sulla base della normativa comunitaria, da calcolare facendo uso di apposite formule, quali ad es:

$$\text{U.L.A.} = D \times \text{Md}/12 \times \text{Od}/\text{Oc}$$

in cui:

**D** è il numero dei dipendenti divisi per genere;

**Md** è il numero dei mesi lavorati per singolo dipendente;

**Od** è il numero delle ore di lavoro settimanali per singolo dipendente;

**Oc** è il numero delle ore settimanali da contratto collettivo (attualmente = 39, su 6 gg/settimana).

**IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO VALE UNA U.L.A. INTERA**

# L'OBBLIGO DEL DL

il Datore di Lavoro ha l'obbligo di:

- organizzare un "Servizio di Prevenzione e Protezione" (SPP) **all'interno** della azienda o dell'unità produttiva;
- Nominare un Responsabile (RSPP)
- Nomina il Responsabili di prevenzione incendi ed evacuazione
- Redige il DVR
- Mette a disposizione i DPI in relazione al DVR
- Mette a disposizione macchine e attrezzature conformi
- Svolge la sorveglianza sanitaria ai propri dipendenti
- Informa e forma i dipendenti

# LA FIGURA DELL'RSPP

Il RSPP può essere:

- Per aziende agricole/zootecniche con meno di 30 dipendenti il datore di lavoro, o un dipendente o un esterno;
- Per aziende agricole/zootecniche con più di 30 dipendenti o un proprio dipendente o una persona esterna.

IL RSPP deve essere in possesso di:

- Diploma di scuola media superiore;
- Un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

# I corsi di formazione per RSPP

I corsi di formazione saranno organizzati da:

- Regioni;
- Province autonome;
- Università;
- ISPESL;
- INAIL;
- Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
- Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o gli organismi paritetici.

## Tre possibili scenari

- Datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei Corsi, in quanto "auto-nominatisi" entro il 31/12/1996 (sulla base del precedente art. 95 del D.Lgs 626/94): per essi continua a valere il titolo di RSPP. (Devono comunque frequentare corsi di aggiornamento);
- datori di lavoro che abbiano frequentato i corsi di durata minima di 16 ore di cui all'art. 3 del *D.M. 16 gennaio 1997*. (Devono comunque frequentare corsi di aggiornamento);
- DL che non hanno frequentato mai un corso di formazione al 26 luglio 2012. Sono obbligati a frequentarne uno con aggiornamento quinquennale di almeno 10 ore.



# INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

IL CORSO DEVE AVERE DURATA MINIMA DI 32 ORE + AGG. QUINQ. 10 ORE

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo, nei confronti dei propri lavoratori di:

- INFORMARE
- FORMARE
- ADDESTRARE

Al datore di lavoro è fatto obbligo di dare ai lavoratori adeguata **informazione** (art. 36):

- sui rischi generali e specifici connessi all'attività lavorativa espletata
- sui pericoli connessi con l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
- sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro e sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicarle
- sui nominativi del RSPP, degli addetti del SPP e del MC
- se l'informazione è rivolta a lavoratori immigrati, occorre verificare l'effettiva comprensione della lingua.

# FORMAZIONE

I lavoratori devono frequentare un corso di formazione di 12 ore (4 di formazione generale e 8 di formazione Specifica + aggiornamenti quinquennali di 10 ore) sia al:

- Primo incarico;
- Cambio di mansione;
- Introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

I contenuti dei corsi saranno in base al rischio e tipologia di mansione da svolgere.

Per i lavoratori stagionali sotto le 50 giornate/anno, la legge prevede che il DL distribuisca ai lavoratori un **manuale con l'indicazione della corretta modalità di svolgimento dell'operazione + i relativi rischi.**

A questi corsi si aggiungeranno quelli relativi all'utilizzo di macchine o attrezzature specifiche di cui si parlerà in seguito.

Specifici corsi devono sostenere i responsabili del **servizio prevenzione incendi e primo soccorso.**

# ADDESTRAMENTO

Attrezzatura	modulo normativo/ teorico (ore)	modulo pratico (ore)	Durata validità abilitazione e aggiornamento
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) Sono considerate tali anche le Piattaforme Semoventi Raccolta Frutta (PSRF)	4	4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (PLE con e senza stabilizzatori)	L'abilitazione va rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento, che deve avere la durata minima di 4 ore, di cui 3 su argomenti dei moduli pratici
Gru caricatori idrauliche Gru per autocarro	4	8	
Gru a Torre	8	4 (gru a rotazione in basso) 4 (gru a rotazione in alto) 6 (gru a rotazione in basso e in alto)	
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo ("muletti") (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi).	8	4 (carrelli industriali semoventi) 4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)	
Conduzione gru mobili (corso base)	7	7	
Conduzione gru mobili (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)	4	4	
Trattori agricoli o forestali	3	5 per trattori a ruote 5 per trattori a cingoli	
Escavatori, pale caricatori, terne, autoribaltabili a cingoli	4	6 per escavatori a fune 6 per caricatori frontali 6 per terne 6 per autoribaltabili a cingoli 12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne	
Pompe per calcestruzzo	7	7	

# LA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Per i lavoratori che svolgono **meno di 50 giornate/anno**, certificato rilasciato dall'ASL per lo svolgimento delle mansioni specifiche.
- Per i lavoratori che svolgono più di 50 giornate/anno, certificazione rilasciata dal medico del lavoro che deve attestare l'attitudine fisica del lavoratore a svolgere determinati incarichi ed in funzione dei rischi a cui il lavoratore potrebbe essere esposto:
  - ✓ rischio chimico
  - ✓ rischio da rumore
  - ✓ rischio da vibrazioni
  - ✓ uso o esposizione ad agenti cancerogeni
  - ✓ uso o esposizione ad agenti biologici
  - ✓ rischio da movimentazione manuale dei carichi.

**I CERTIFICATI VALGONO 2 ANNI.**

# LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI (INAIL)

Il datore di lavoro è obbligato a tenere un registro cartaceo o informatizzato nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di **almeno un giorno**, escluso quello dell'evento.

Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, a mezzo fax o per posta ordinaria, i dati relativi agli infortuni sul lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico (art. 18, lettera r, del T.U.).

Il datore di lavoro è altresì obbligato a effettuare comunicazione in merito ad infortuni di durata **superiore a 3 giorni** a fini assicurativi; tale comunicazione può essere effettuata on-line al sito INAIL (le aziende agricole non sono ancora abilitate a tale servizio telematico).

Il registro verrà abolito dopo l'istituzione del SINP ("Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro", di cui al comma 6, art. 53 del D.Lgs. 81/2008).

# PREVENZIONE INCENDI

Qualora, data la natura dell'attività e dei luoghi in cui essa si svolge, vi sia pericolo d'incendio, il datore di lavoro deve adottare (art. 46) le misure necessarie ai fini della relativa prevenzione e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.

CAMPO DI APPLICAZIONE: sono esclusi i campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Le aree edificate delle aziende agricole (come possono essere le **stalle, i fienili, i magazzini per il ricovero degli attrezzi**, ecc.)

accessibili per il lavoro, rientrano nel campo di applicazione previsto dal D.M.

In questo caso bisognerà integrare il DVR con l'aggiunta dei rischi da incendi.

# PREVENZIONE INCENDI

Le attività sono suddivise in base al rischio in:

- **Basso rischio**
- **Medio rischio**
- **Alto rischio.**

L'area di terreno occupata dal serbatoio per il combustibile è ad alto rischio.

Pertanto, deve essere svolta un'analisi dei rischi adeguata con le relative procedure di prevenzione. Ricordiamo che per lo stoccaggio dei carburanti agricoli sopra 501 l, è richiesto il serbatoio omologato, spazi liberi di pertinenza di 3 m e 3 estintori (2 manuali ed 1 carrellato).

Sopra i 25.000 l è anche richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai vigili del fuoco.

Nel caso di più di 10 addetti bisogna redigere il Piano di Emergenza in casi di incendi.

IL DL deve nominare un responsabile di prevenzione incendi ed evacuazione.

IL DL può assumere l'incarico di responsabile se l'azienda ha meno di 5 addetti.

# PREVENZIONE INCENDI

Chiaramente tutti coloro che sono designati al compito di responsabili di prevenzione incendi ed evacuazione dovranno frequentare un corso per il raggiungimento del relativo attestato:

- per i luoghi di lavoro a basso rischio, la durata del corso è indicata in 4 ore
- per i luoghi di lavoro a rischio medio, corso di 8 ore
- per i corsi nei luoghi di lavoro a rischio elevato, corso di 16 ore

**IL DL ha l'obbligo di formare ed informare i lavoratori sui rischi incendi e sulle procedure di prevenzione e di evacuazione.**



# MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Il DL, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

Con più di 3 addetti deve avere:

- Cassetta di pronto soccorso;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Con meno di 3 addetti deve avere:

- Pacchetto di pronto soccorso;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

# CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiere paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

# CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

- Guanti sterili monouso (2 paia)
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
- Un paio di forbici (1)
- Un laccio emostatico (1)
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

# ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

In analogia al tema della lotta antincendio, il DL ha il compito di nominare un Responsabile di Primo Soccorso.

Il compito può essere svolto:

Tipologia	N. di lavoratori	n. ore di corso
DL	Meno di 5 operai	12
Lavoratore	Più di 5 operai	16

**AGGIORNAMENTI DI 4 ORE A CADENZA TRIENNALE**

# LA RIUNIONE PERIODICA PER LA SICUREZZA

Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano **più di 15 lavoratori**, il DL, direttamente o tramite il **SPP**, indice almeno una volta all'anno (e comunque in occasione di eventuali significative variazioni di rischio aziendale) una riunione (art. 35) cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante
- il R.S.P.P.
- il medico competente (ove nominato)
- il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto tra lavoratori).

**CON MENO DI 15 ADDETTI LE RIUNIONI VENGONO CONVOCATE DOPO RICHIESTA DEL RLS**

# OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:

- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza

# OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI

- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; in particolare utilizzano i D.P.I., provvedendone alla cura e non apportandovi modifiche di propria iniziativa
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

# OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI

- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- partecipano ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti
- nel caso di lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.



## ANCORA DELLE CONSIDERAZIONI

Nella organizzazione aziendale oltre al DL ci sono le figure come:

- DIRIGENTE (es. braccio destro del DL)
- PREPOSTI (es. capoperaio)

**È in ogni caso sul DL che ricade interamente la responsabilità dell'organizzazione complessiva della sicurezza nella propria azienda, per l'osservanza delle misure generali di tutela dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo.**

**Il DL non può in ogni caso delegare né il dirigente né il preposto nell'adempimento degli obblighi del TU.**

# CONTRATTI D'APPALTO O CONTRATTI D'OPERA (contratti di contoterzismo)

Ogni qualvolta l'impresa debba ricorrere a servizi resi da altre imprese o lavoratori autonomi (per esempio, quando si ricorre a ditte di contoterzisti), il titolare deve (art. 26) preventivamente verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi cui intende affidare il lavoro.

In particolare il DL è tenuto alla:

- *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- stipulare regolare contratto di appalto con allegato DVR redatto dalla ditta appaltatrice in collaborazione con l'azienda committente.

# CONTRATTI D'APPALTO O CONTRATTI D'OPERA (contratti di contoterzismo)

Inoltre, il DL deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono operare, sulle misure di prevenzione e di emergenze adottate.






Il DL committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.

Tale documento, da allegare al contratto di appalto o d'opera, non si rende necessario per lavori di durata inferiore ai 2 giorni o se trattasi di sola fornitura di merce o di servizi intellettuali.






L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

**(VEDERE ANCHE contratti appalto e di subappalto, di cui agli art. 1559, 1655 e 1656 del codice civile)**

# LE SANZIONI

Norma	Soggetto sanzionabile	Entità della sanzione
 Art. 29, comma 1 (rif. Art. 17, comma 1) ( <b>valutazione dei rischi</b> ) - obbligo di valutazione - obbligo di elaborare il documento di valutazione	Datore di Lavoro e Dirigente	La carenza è sanzionata con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (in casi particolari con l'arresto da 4 a 8 mesi)
 Art. 18, comma 1, lettera p) - elaborare il documento di <b>valutazione dei rischi da interferenze</b> nelle attività in appalto e <b>consegna</b> al RLS copia del relativo <b>documento</b>	Datore di Lavoro e Dirigente	Sanzionato con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro
 Art. 18, comma 1, lettera d) - fornire ai lavoratori i <b>dispositivi di protezione individuale</b>	Datore di Lavoro e Dirigente	Sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Art. 18, comma 1, lettera r) - <b>comunica dati e informazioni</b> relativi agli infortuni sul lavoro	Datore di Lavoro e Dirigente	Sanzionato con l'ammenda da 500 a 1.800 euro (infortuni > 1 giorno) e da 1.000 a 4.500 euro (infortuni > 3 giorni)
Art. 18, comma 1, lettera n) - consentire ai lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), di <b>verificare l'applicazione delle misure di sicurezza</b>	Datore di Lavoro e Dirigente	Sanzionato con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Art. 18, comma 1, lettera o) - <b>consegnare</b> al RLS copia del <b>documento di valutazione dei rischi</b>	Datore di Lavoro e Dirigente	Sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro
 Art. 36, comma 2, lettere a) e b) - <b>informazione al lavoratore sui rischi</b> specifici della mansione svolta	Datore di Lavoro e Dirigente	Sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro
 Art. 37, comma 1 - <b>formazione al lavoratore sui rischi</b> generali d'impresa e specifici della mansione svolta	Datore di Lavoro e Dirigente	Sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro

# LE SANZIONI

 Art. 168, comma 1 - <b>adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati</b> , in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una <b>movimentazione manuale dei carichi</b> da parte dei lavoratori.	Datore di Lavoro e Dirigente	Sanzionato con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro
 Art. 169, comma 1, lettera a) 1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII: - a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al <b>peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato</b>	Datore di Lavoro e Dirigente	Sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da euro 750 a 4.000 euro
 Art. 190, comma 1 <b>Valutazione rischi agenti fisici)</b> valuta l'esposizione dei lavoratori al <b>rumore</b> durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: - c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori	Datore di Lavoro e Dirigente	Sanzionato con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
 Art. 227, comma 3 - Laddove i contenitori e le condutture per gli <b>agenti chimici pericolosi</b> utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.	Datore di Lavoro e Dirigente	Sanzionato con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro
 Art. 235, comma 1 - evitare o ridurre l'utilizzazione di <b>un agente cancerogeno o mutageno</b> sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.	Datore di Lavoro e Dirigente	Sanzionato con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro

# LE SANZIONI

<p>Art.289, comma 2, lettera a) Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, deve: - a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive</p>	<p>Datore di Lavoro e Dirigente</p>	<p>Sanzionato con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>
<p>Art. 66, comma 1 - divieto di accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.</p>	<p>Datore di Lavoro e Dirigente</p>	<p>Sanzionato con l'arresto da 6 a 12 mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettere a) e b) - a) utilizzare <b>attrezzature di lavoro</b> in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; - b) minursi di <b>dispositivi di protezione individuale</b> e li utilizzano conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III</p>	<p>Componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo</p>	<p>Sanzionato con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettera c) - c) sono muniti di apposita <b>tessera di riconoscimento</b> corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora svolgano attività in regime di appalto o subappalto.</p>	<p>Lavoratori autonomi</p>	<p>Sanzionato con ammenda da 50 a 300 euro</p>
<p>Art. 22 - I <b>progettisti</b> dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti <b>rispettano i principi generali di prevenzione</b></p>	<p>Progettisti</p>	<p>Sanzionato con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro</p>
<p>Art. 23, comma 1 - <b>Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso</b> di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>	<p>Fabbricanti, fornitori e installatori</p>	<p>Sanzionato con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro</p>



# LE SANZIONI

---

Art. 25, comma 1, lettera b


- b) **programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria** attraverso protocolli sanitari definiti in **funzione dei rischi specifici** e tenendo in considerazione gli **indirizzi scientifici** più avanzati

Medico  
competente

Sanzionato con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro

---

Art. 20, comma 2, lett. b)

 - b) **osservare le disposizioni e le istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

**Lavoratori**

**Sanzionato con l'arresto fino a 1 mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro**

---

Art. 43, comma 3 (primo periodo)

- I lavoratori **non possono**, se non per giustificato motivo, **rifiutare la designazione** (di addetto alla gestione delle emergenze: Primo Soccorso e Lotta Antincendio)

Lavoratori

Sanzionato con l'arresto fino a 1 mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro

---